



REGOLAMENTO

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL GESTORE AEROPORTUALE E DEL VETTORE AEREO (SECURITY MANAGER)

Edizione n° 1, Revisione n° // del 20/12/2024



Regolamento

Il responsabile della sicurezza del gestore aeroportuale e del
vettore aereo (Security Manager)

Ed.1

pag. 3 di 15

SOMMARIO

Premessa	4
Art. 1 Finalità e oggetto	4
Art. 2 Ambito di efficacia	5
Art. 3 Ruolo e responsabilità del Security Manager	5
Art. 4 Requisiti del Security Manager	6
Art. 5 Security Manager del gestore aeroportuale	7
Art. 6 Security Manager del vettore aereo	10
Art. 7 Poteri dell'Autorità competente	12
Art. 8 Sanzioni pecuniarie	12
Art. 9 Sospensione	13
Art. 10 Revoca	14
Art. 11 Disposizioni abrogative	14
Art. 12 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia	15

Premessa

Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile (PNS) redatto in base al Regolamento (CE) n. 300/2008 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni gestore aeroportuale deve redigere, attuare e mantenere aggiornato un Programma di Sicurezza dell'Aeroporto (PSA), attraverso il quale sono descritte l'organizzazione, i metodi e le procedure da porre in essere, le misure di sicurezza applicate in aeroporto, definendo con chiarezza le responsabilità di coloro che devono attuarle, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e delle operazioni di trasporto aereo.

Il PNS, inoltre, stabilisce che ogni vettore aereo deve redigere, attuare e mantenere aggiornato un proprio Programma per la Sicurezza, attraverso il quale sono descritte l'organizzazione, i metodi e le procedure da porre in essere e le misure di sicurezza applicate, definendo con chiarezza le responsabilità di coloro che devono attuarle, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di trasporto aereo.

Il Security Manager (SM), o responsabile della sicurezza del gestore aeroportuale o del vettore aereo, rappresenta la figura a cui viene affidata la responsabilità generale di garantire che il Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto (PSA), ovvero il Programma per la Sicurezza del vettore aereo e la loro applicazione rispondano a tutte le predette disposizioni normative vigenti, nonché a quanto previsto nell'Annesso 17 ICAO ed al documento ICAO n. 8973.

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento individua le responsabilità, le prerogative e le funzioni del Security Manager, fornisce i criteri che il gestore aeroportuale ed il vettore aereo devono seguire per la sua individuazione, indica i requisiti che questi deve possedere, la procedura di accettazione dei Security Manager da parte delle competenti Strutture dell'ENAC, nonché le ipotesi sanzionatorie cui il Security Manager è soggetto, nel rispetto del principio di progressività dell'azione amministrativa.

Art. 2

Ambito di efficacia

1. Il presente Regolamento si applica negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, secondo quanto individuato dal Regolamento (CE) n. 300/2008 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii.
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 trovano applicazione sia per il Security Manager del gestore aeroportuale sia per il Security Manager del vettore aereo nazionale.
3. L'art. 5 del presente Regolamento si applica esclusivamente alla figura del Security Manager del gestore aeroportuale.
4. L'art. 6 del presente Regolamento si applica esclusivamente alla figura del Security Manager del vettore aereo nazionale.

Art. 3

Ruolo e responsabilità del Security Manager

1. Il Security Manager è la figura di riferimento dell'organizzazione della sicurezza, così come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e ss.mm.ii. e dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile. Egli è dotato di poteri di intervento ed autonomia decisionale necessari all'espletamento delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, nonché di assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle misure e delle procedure adottate nel Programma di Sicurezza (del gestore aeroportuale o del vettore aereo) rispetto alle prescrizioni della normativa sovranazionale e nazionale in materia di Aviation Security.
2. Il Security Manager è responsabile dell'implementazione, sviluppo e verifica di quanto adottato con il Programma per la Sicurezza dell'aeroporto/vettore.
3. L'ENAC, in funzione del criterio basato sulla "necessità di conoscere", fornisce al Security Manager la normativa e ogni altro documento utile ad ottemperare alle responsabilità richieste al ruolo.
4. Il Security Manager garantisce che eventuali informazioni classificate di sicurezza riservate in suo possesso vengano gestite in accordo alla Decisione (UE, EURATOM) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, in tema di protezione delle informazioni classificate.

5. Il Security Manager - in relazione alla funzione di garanzia che assume nei confronti del gestore aeroportuale e del vettore aereo - è sottoposto alla valutazione e accettazione da parte delle competenti Strutture dell'ENAC mediante apposite procedure di seguito illustrate. Nello specifico, la competenza alla valutazione e accettazione del Security Manager del gestore aeroportuale è della Direzione Centrale Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero, mentre la valutazione e accettazione del Security Manager del vettore nazionale è della Direzione Security.

Art. 4

Requisiti del Security Manager

1. Il Security Manager deve essere in possesso di un livello di istruzione atto a garantire un idoneo svolgimento del ruolo, nonché di adeguate esperienze, competenza e formazione. Tali requisiti devono essere dimostrati all'ENAC ai fini dell'accettazione dei Security Manager.

2. Il Security Manager deve essere in possesso almeno dei seguenti requisiti e titoli di studio:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) conoscenza della lingua inglese, di livello non inferiore a B2 ovvero di livello 4 o superiore in riferimento all'ICAO Language Proficiency Rating Scale (attestazione T.E.A. o equivalenti);
- c) attestato di formazione della Categoria A12 del Manuale della Formazione e Certificazione, conseguito prima della presentazione all'ENAC per la nomina a Security Manager.

Oltre ai suddetti requisiti, è auspicabile la frequenza al corso di Security Management System (SeMS), erogato da organismi/organizzazioni nazionali o internazionali.

3. Il candidato al ruolo di Security Manager deve possedere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore tecnico-operativo di security nell'ambito del trasporto aereo. La predetta esperienza è ridotta a 3 anni laddove il candidato abbia conseguito una laurea di primo livello o titolo superiore.

4. Il Security Manager deve conoscere in modo adeguato:

- a) i principali obblighi legali nel settore del trasporto aereo e di come vi si debba ottemperare;
- b) i principi alla base del Security Management System;
- c) i principi di management e organizzazione aziendale, tra cui lo sviluppo di politiche e della cultura aziendale nel campo dell'Aviation Security;

- d) le metodologie e i processi di Risk Management da applicarsi nel campo dell'Aviation Security;
- e) le metodologie di Quality Management e Control da applicarsi nel campo dell'Aviation Security;
- f) le metodologie di Reporting System da applicarsi nel campo dell'Aviation Security;
- g) le modalità di utilizzo delle attrezzature di sicurezza, dei limiti e delle possibilità di impiego.

5. Il Security Manager deve dimostrare di possedere una serie di capacità tra cui:

- a) capacità di analisi, sintesi e sviluppo interdisciplinari;
- b) capacità decisionale, di pianificazione e capacità organizzativo-gestionali;
- c) capacità motivazionali;
- d) capacità di valutazione dei costi/benefici nonché degli indicatori di prestazioni nel campo dell'Aviation Security;
- e) capacità di problem solving.

6. Il Security Manager non si deve trovare, all'atto dell'accettazione, né deve incorrere, durante l'esercizio del ruolo, nelle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53 comma 16-ter.

Art. 5

Security Manager del gestore aeroportuale

1. Il Security Manager del gestore è il responsabile della Security aeroportuale e costituisce la figura di riferimento per la Direzione Territoriale competente, nonché per tutti i soggetti e/o Enti operanti nell'aeroporto. Il Security Manager è individuato nell'ambito del management aziendale del gestore aeroportuale

2. Il Security Manager del gestore aeroportuale, oltre a quanto già previsto all'art. 3, è dotato di poteri di spesa ed intervento e dispone di un budget annuale proporzionato al volume delle dotazioni e degli impianti di security presenti in aeroporto al fine di garantirne l'adeguato stato manutentivo nel rispetto dei previsti livelli di security.

3. Il Security Manager ha facoltà di utilizzare il budget assegnato per far fronte alle esigenze rilevate al fine di garantire il livello di security previsto dalla normativa ovvero alle criticità rilevate che possano compromettere la sicurezza.

4. Il Security Manager ha il compito di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni relative ai controlli di sicurezza di cui ai capitoli, per le parti di competenza, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998, e ss.mm.ii., così come specificate nel PNS e nella decisione della Commissione (UE) n. 8005/2015 e ss.mm.ii.

5. Il Security Manager, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, deve avere visibilità della normativa, della documentazione e delle disposizioni a diffusione limitata dettate dalla normativa nazionale e dell'Unione in materia di Security aeroportuale.

6. Nel quadro delle responsabilità attribuite al gestore aeroportuale, il Security Manager verifica lo stato di attuazione degli aspetti normativi ed operativi e, a tal fine, supervisiona in via generale l'intero sistema della security. In particolare, il Security Manager deve:

- a. assicurare la redazione e l'aggiornamento del Programma per la Sicurezza dell'aeroporto, in attuazione delle disposizioni in materia vigenti, comprensivo delle parti relative al Risk Management, al Quality Control nonché sviluppo della Security Culture, previa consultazione con i soggetti interessati, garantendone la presentazione alla Direzione Territoriale competente, nonché la distribuzione controllata secondo il principio della "necessità di conoscere";
- b. vigilare sulla corretta applicazione in sede aeroportuale di quanto previsto dal PNS e dalle norme nazionali e dell'Unione con esclusione degli ambiti che la legge rimette alla vigilanza di Autorità Pubbliche;
- c. programmare ed effettuare, con cadenza regolare ed avvalendosi anche di personale con qualifica di auditor, le attività di Quality Control, come previste nel PSA, per come definite nel PNCQ. Le attività condotte hanno lo scopo di verificare il rispetto della normativa e delle procedure vigenti, con il soddisfacimento degli standard di sicurezza previsti dal PSA, nonché di permettere il continuo miglioramento delle performance di Security attraverso la determinazione e implementazione delle azioni correttive e migliorative derivanti dalle analisi condotte sulle criticità identificate;
- d. ricevere le segnalazioni sugli eventi di security da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto (Reporting system);
- e. fornire supporto alla Direzione Territoriale competente, alle Forze di Polizia che operano nel contesto aeroportuale, nonché agli altri soggetti pubblici eventualmente interessati;
- f. assicurare il corretto funzionamento dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza impiegati, così come definiti dalla normativa vigente;

- g. assicurare, coordinandosi con le competenti figure aziendali e sulla base di quanto definito nella relativa procedura inserita nel PSA, la corretta applicazione della disciplina del controllo degli accessi nelle aree sterili/critiche aeroportuali, essendo responsabile delle attività relative al rilascio ed alla gestione del tesseramento aeroportuale;
- h. partecipare, come membro permanente, al Comitato di Sicurezza Aeroportuale riferendo sugli aspetti di competenza e assumendo le decisioni relative alla risoluzione delle problematiche in esame;
- i. redigere i piani di rientro a seguito di rilievi da parte dell'Autorità per le criticità rilevate in sede di ispezione dell'Autorità Nazionale e/o dell'Unione, per la parte di competenza del gestore aeroportuale, e provvede all'implementazione, nel rispetto delle tempistiche, delle azioni correttive ovvero attuare le misure equivalenti indicate negli stessi;
- j. coordinare, ove necessario, la propria attività e indirizzare la propria azione alla collaborazione con il Security Manager del vettore, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni ad essi attribuite;
- k. utilizzare, nell'ambito della sua autonomia di spesa, il budget a questi assegnato per fare fronte alle esigenze da questi rilevate, nonché per il rientro delle non conformità rilevate entro i termini indicati dall'Autorità, ovvero segnalare la necessità di intervento all'Accountable Manager per i seguiti di competenza;
- l. individuare, di concerto con i dipartimenti aziendali ICT ed i responsabili NIS ove individuati, le misure di prevenzione dagli attacchi cibernetici in ambito aeroportuale;
- m. segnalare alla Direzione Territoriale ENAC le inosservanze alla normativa di security per le eventuali azioni di competenza.

7. La funzione di Security Manager non è cumulabile con altre funzioni di responsabilità all'interno della stessa Società di Gestione o di sue società controllate, né con analoghe funzioni di Security Manager presso altri aeroporti. Tuttavia, negli aeroporti in cui le operazioni aeroportuali risultino meno complesse e con un numero di passeggeri annuo inferiore ai 5 milioni, o ancora nel caso in cui esistano sistemi aeroportuali costituiti da più aeroporti con medesimo gestore aeroportuale, la Società di Gestione può proporre all'ENAC - Direzione Centrale Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero, una diversa organizzazione delle funzioni del Security Manager, che sarà oggetto di apposita valutazione ed approvazione.

8. Il gestore, negli aeroporti con traffico annuo superiore ai 5 milioni di passeggeri, deve dotare il Security Manager di una struttura organizzativa e di risorse umane (uno o più deputy) tali da garantire la continuità operativa in ambito di security aeroportuale.

9. Ai fini dell'accettazione del Security Manager, la Società di gestione deve inviare la proposta di incarico, previa sottoscrizione del legale rappresentante e/o dell'Accountable Manager della Società medesima, all'ENAC – Direzione Centrale Coordinamento Territoriale e diritti del Passeggero. La proposta dovrà essere corredata da evidenze documentali e da dichiarazioni, rese sempre a cura del rappresentante legale del gestore, che attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento. La predetta Direzione procederà alla accettazione del candidato proposto a seguito di valutazione della documentazione pervenuta. Ove ritenuto opportuno, ai fini della valutazione il candidato potrà essere convocato per sostenere un colloquio di fronte ad una Commissione di valutazione appositamente costituita.

10. È cura del gestore aeroportuale e del Security Manager segnalare ad ENAC - Direzione Centrale Coordinamento Territoriale e diritti del Passeggero - eventuali variazioni dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 6

Security Manager del vettore aereo

1. Il Security Manager del vettore aereo è la figura di riferimento locale e nazionale per l'organizzazione del vettore stesso, nonché per le Autorità degli Stati presso i quali opera. È individuato nell'ambito del management aziendale del vettore aereo.

2. Il Security Manager del vettore aereo è responsabile della sicurezza delle operazioni relative ai controlli di sicurezza, di cui ai capitoli, per le parti applicabili, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 2015/1998 e ss.mm.ii., così come specificate nel PNS e nella Decisione della Commissione (UE) n. 8005/2015 e ss.mm.ii.

3. Il Security Manager deve avere visibilità della normativa, della documentazione e delle disposizioni a diffusione limitata dettate dalla normativa nazionale e dell'Unione in materia di Aviation Security.

4. In particolare, il Security Manager:

- a. è responsabile della stesura e dell'aggiornamento del Programma per la Sicurezza del vettore aereo, compresa la parte relativa al controllo qualità interno.
- b. è responsabile della riservatezza e della conservazione della documentazione classificata e riservata di cui è venuto a conoscenza per lo svolgimento delle proprie mansioni e compiti.

- c. è responsabile della stesura e dell'aggiornamento del Programma di Formazione sulla Security per il personale del vettore aereo, se non già inserito nel Programma di Sicurezza, ovvero collabora alla stesura a all'aggiornamento del medesimo programma, qualora la relativa responsabilità sia affidata dal gestore o dal vettore aereo ad altre figure aziendali;
- d. è responsabile della redazione dei piani di rientro redatti a seguito di rilievi per le criticità rilevate in sede di ispezione dell'Autorità Nazionale e/o dell'Unione nonché dell'implementazione, nel rispetto delle tempistiche, delle azioni correttive ovvero delle misure equivalenti indicate negli stessi;
- e. riceve le segnalazioni sugli eventi di Security da parte di tutto il personale del vettore aereo;
- f. coordina, ove necessario, la propria attività e indirizza la propria azione alla collaborazione con il Security Manager del gestore aeroportuale, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni ad essi attribuite.

5. Per i vettori aerei che operano con aeromobili con capienza superiore a 19 posti, ovvero con capacità di carico equivalente ad aeromobili con capienza superiore a 19 posti la funzione di Security Manager del vettore aereo non è cumulabile con altre funzioni di responsabilità previste dall'assetto organizzativo societario. Tuttavia, il vettore aereo potrà proporre all'ENAC - Direzione Security una diversa organizzazione delle funzioni del Security Manager, sulla base della complessità e consistenza della flotta.

6. Ai fini dell'accettazione del Security Manager, il vettore aereo deve inviare la proposta di incarico, previa sottoscrizione del legale rappresentante e/o dell'Accountable Manager della Società medesima, all'ENAC – Direzione Security. La proposta dovrà essere corredata da evidenze documentali e da dichiarazioni, rese sempre a cura del rappresentante legale del vettore aereo che attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. La predetta Direzione procederà alla accettazione del candidato proposto a seguito di valutazione della documentazione pervenuta. Ove ritenuto opportuno, ai fini della valutazione il candidato potrà essere convocato per sostenere un colloquio di fronte ad una Commissione di valutazione appositamente costituita.

7. È cura del vettore aereo e del Security Manager segnalare ad ENAC - Direzione Security eventuali variazioni dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7

Poteri dell'Autorità competente

1. L'ENAC, nell'ambito delle rispettive competenze, esercita i poteri di vigilanza sull'operato del Security Manager del gestore aeroportuale e del vettore aereo, applicando le sanzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. L'ENAC in caso di non conformità ed inadempienze di qualsiasi genere nell'esercizio delle funzioni del Security Manager, di mancate azioni nei tempi indicati atte a garantire il mantenimento dei prescritti livelli di security, di violazioni del presente regolamento, di mancati aggiornamenti dei programmi per la sicurezza e di formazione afferenti alla security aeroportuale e del vettore aereo agisce nel rispetto del principio di progressività dell'azione amministrativa nei confronti del Security Manager, del gestore aeroportuale e del vettore aereo.
3. ENAC notifica per iscritto al Security Manager e alla società di gestione aeroportuale e al vettore aereo le risultanze degli accertamenti effettuati, indicando le carenze riscontrate e le misure di esecuzione da porre in essere fino alla completa correzione.
4. Il principio di progressività non trova applicazione nei casi di carenze gravi o ripetute, o comunque tali da recare un significativo impatto sul livello complessivo della security.
5. La Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti e Diritti del Passeggero e la Direzione Security provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad emettere i provvedimenti di accettazione del Security Manager ai sensi di quanto previsto agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, nonché ad emettere i provvedimenti di sospensione e revoca di cui agli artt. 9 e 10.

Art. 8

Sanzioni pecuniarie

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, il gestore aeroportuale e il vettore aereo sono soggetti al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 1174 del codice della navigazione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. nei casi di:
 - a) inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità in materia di polizia degli aeroporti;

- b) mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa di security di riferimento;
- c) inadempienze in materia di aviation security che compromettano la regolarità, la sicurezza del servizio svolto o che danneggiano o intralciano le attività degli altri operatori e dei passeggeri presenti sullo scalo;
- d) mancata segnalazione e informativa ad ENAC circa variazioni dei requisiti del Security Manager, ovvero di eventi di security che hanno comportato significativo impatto operativo;
- e) gravi carenze riscontrate negli aggiornamenti dei Programmi per la sicurezza e di formazione, fermo restando quanto già disposto dall'art. 7, comma 2;
- f) mancata attuazione delle misure correttive da porre in essere per il rientro di non conformità rilevate da ENAC.

Art. 9

Sospensione

1. Il Security Manager può essere sospeso in caso di temporanea perdita dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fino ad evidenza del recupero degli stessi.
2. In ragione della tipologia della violazione e della sua gravità, le competenti Strutture dell'Ente, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni, possono disporre la sospensione del Security Manager per un periodo massimo di sei mesi.
3. Resta ferma la facoltà per l'Ente di sospendere immediatamente e senza contraddittorio il Security Manager in tutti i casi ove vi fossero indifferibili ragioni di tutela della sicurezza e dell'operatività dell'aeroporto. Il contraddittorio viene comunque garantito in una fase successiva.
4. Il procedimento di sospensione di cui al presente articolo segue la normativa prevista dalla legge 241/90, con applicazione dei termini previsti dal Regolamento ENAC, recante "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC".
5. Alla sospensione del Security Manager provvede la medesima Direzione che ha rilasciato il provvedimento di accettazione.

6. In caso di sospensione del Security Manager le sue funzioni sono temporaneamente attribuite al deputy, ove presente, ovvero alla figura aziendale in possesso dei poteri necessari a garantire il mantenimento dei previsti livelli di security.

Art. 10

Revoca

1. Il Security Manager può essere revocato in caso di:
 - a. perdita permanente dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle mansioni per le quali è stato accettato;
 - b. gravi negligenze nello svolgimento delle mansioni assegnate, sulla base dell'esito della sorveglianza effettuata dall'ENAC sui servizi di sicurezza;
 - c. gravi violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza o dall' ENAC;
 - d. sopravvenuto background check rafforzato negativo;
 - e. gravi o reiterate condotte che compromettono il sistema e la sicurezza.
2. Il procedimento di revoca di cui al presente articolo segue la normativa prevista dalla legge 241/90 con applicazione dei termini previsti dal Regolamento ENAC recante "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC".
3. Alla revoca del Security Manager provvede la medesima Direzione che ha rilasciato il provvedimento di accettazione.
4. In caso di revoca del Security Manager le sue funzioni sono temporaneamente attribuite al deputy, ove presente, ovvero alla figura aziendale in possesso dei poteri necessari a garantire il mantenimento dei previsti livelli di security.

Art. 11

Disposizioni abrogative

1. La Circolare ENAC SEC08A recante "Il responsabile della sicurezza del gestore aeroportuale e del vettore aereo (Security Manager)" del 27 gennaio 2022 è abrogata a far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento.



Regolamento

Il responsabile della sicurezza del gestore aeroportuale e del
vettore aereo (Security Manager)

Ed.1

pag. 15 di 15

Art. 12

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, la cui entrata in vigore è differita di sessanta giorni dalla pubblicazione.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti di cui all'art. 4 si applicano alle nuove istanze di accettazione dei Security Manager del gestore aeroportuale e del vettore aereo.